
ILL.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI ROMA

Procedimento penale n. 771/06 N.R. A carico di Levis Claudio e Perrini Tancredi – art. 589 c.p. e 189 c.p. Tribunale per i Minorenni di Roma – GUP Dr. De Biase sentenza non luogo a procedere del 17.3.2009 depositata in data 1.4.2009 ad oggi non vistata dalla Procura della Repubblica – omicidio di Giuseppe Giorgio Genovese – persona offesa Mario Giorgio Genovese



RICHIESTA EX ARTT. 572 C.P.P. DI IMPUGNAZIONE

Il sottoscritto Avv. Gianmarco Cesari con studio in Roma Viale Libia n. 174 quale difensore della persona offesa congiunto superstite Mario Giorgio Genovesc

premesso

dagli accortamenti svolti in sede di indagini a cura del Pubblico Ministero Dott. Roberto Thomas risulta e si rileva ai fini della ricostruzione della verità del fatto storico la dinamica dell'incidente stradale mortale avvenuto il 25.01.2006 alle ore 14.15 circa in Roma, su via Portuense - Clivo Portuense n. 6, una strada urbana a carreggiata unica, doppio senso di circolazione, pianeggiante, divisa al centro da striscia longitudinale continua, le cui condizioni di visibilità erano all'epoca ottime. Secondo la ricostruzione dei fatti e della dinamica del sinistro che si legge nella relazione di incidente stradale, Prot. N.17/2006/I, eseguita in seguito agli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dal personale del Corpo della Polizia Municipale del 16° gruppo, in base alle testimonianze raccolte, nonché alla consulenza tecnica redatta dal consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero Dott. ing. Paolo Frezza e dal consulente tecnico di parte Dott. Ing. Gianluca Cuomo la dinamica è stata la seguente: Levis Claudio, all'epoca dei fatti minorenne, alla guida del ciclomotore Honda SH tg. A7L5E di proprietà della signora Sabatini Luigina, con a bordo il signor Perrini Tancredi, anch'esso minorenne, stazionava nell'area denominata Slargo Clivo Portuense, e partendo effettuava una manovra imprudente di inversione azzardata di marcia a sinistra verso Piazzale Portuense, contravvenendo alle norme del codice della strada di cui agli att. 140 e 145 del N.C.d.S.

A seguito di detta manovra il trasportato Ambrosetti Andrea, ancora minorenne all'epoca dei fatti, che viaggiava a bordo del ciclomotore Honda SH tg. 8PMX2, di proprietà del padre Alberto Ambrosetti, nella direzione di marcia che si sviluppa da P.le Portuense verso L.go Toya, era costretto a modificare la propria traiettoria di

P.le Portuense verso L.go Toya, era costretto a modificare la propria traiettoria di marcia, in maniera altrettanto d'emergenza repentina, deviando verso sinistra per evitare la collisione con il ciclomotore del Levis.

Alle spalle del ciclomotore condotto dall'Ambrosetti procedeva, a bordo del proprio Motociclo Yamaha RN01 tg AF23735 Giuseppe Giorgio Genovese che, dopo aver oltrepassato gli archi di Porta Portese si era immesso su via Portuense-direzione Piazzale della Radio, Viale Marconi per recarsi presso l'Università Roma Tre, e che, percorsi solo 108 metri dagli archi, giunto all'altezza del civico 25 di via Portuense, si apprestava ad effettuare una manovra di sorpasso del ciclomotore dell'Ambrosetti, rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, senza oltrepassare la linea di mezzeria, nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Purtroppo, nel compiere questa manovra, pur cercando di scartare d'emergenza verso sinistra nel tentativo di evitare l'urto con il ciclomotore Honda SH tg. 8PMX2, la cui direzione naturale era stata turbata dalla svolta non consentita del Levis, il motociclo condotto dal Giuseppe Giorgio Genovese era coinvolto in un seppur minimo contatto con la parte posteriore dello scooter sorpassato, contatto per effetto del quale subiva una deviazione del proprio moto che, da rettilineo, diveniva di tipo curvilineo.

Genovese era costretto ad invadere l'altra corsia evitando l'impatto con un furgone Ducato proveniente dal senso opposto di direzione verso gli archi ma terminava la sua corsa prima su di sei biciclette ed un triciclo, posteggiate in esposizione sulla carreggiata stradale e poi contro la parte anteriore della autovettura BMW Serie 5 tg. AS416MG.

Levis Claudio proseguiva la propria marcia assieme a Perrini Tancredi, senza prestare soccorso, dileguandosi e dandosi alla fuga, per poi tornare, consapevoli della loro colpa e senza troppi scrupoli, tre ore dopo, alle ore 17,00, circa sul luogo teatro del sinistro ponendo agli agenti intervenuti delle domande, circa lo stato di salute del ragazzo ferito, su come fosse accaduto e se avessero degli indizi sul responsabile, incorrendo così nella contestata violazione anche dell'art. 189, 1° e 6° comma del N.C.d.S.

Contestualmente all'incidente si radunava spontaneamente una folla che attirava l'attenzione di una auto Alfa 155 tg B9683 della Polizia a Cavallo della Polizia di Stato con a bordo gli agenti Coccia Stefano e Catalani Fabrizio che chiamavano il 118 e soccorrevano personalmente il giovane che in stato di coscienza lamentava dolore e lesioni.

Sul luogo del sinistro i due agenti identificavano e sentivano l'Ambrosetti Andrea conducente del ciclomotore SH50 ed a conferma il testimone Spizzichino Michele conducente del Ducato che dichiaravano entrambi che la causa fondamentale dell'incidente stradale era stata la manovra di un conducente di uno scooter di colore grigio con due ragazzi a bordo, di cui ricordavano che mancava il parafango anteriore e che la luce posteriore era verniciata di colore grigio, che aveva fatto una manovra repentina di inversione di marcia dallo slargo per poi darsi alla fuga dopo l'incidente.

I due agenti vedevano poi arrivare con fare sospetto alle 17,00 circa due ragazzi che chiedevano notizie sull'incidente e sullo stato di salute del Genovese; l'Agente Coccia, insospettito da tale comportamento, seguiva a distanza i due, che allontanatisi di circa 400 metri a piedi dal luogo dell'incidente, recuperavano il ciclomotore Honda SH tg. A7L5E di cui mancava il parafango e che aveva la luce posteriore dipinta di grigio nascosto a distanza e quindi, riconoscuiuto il ciclomotore indicato dai testimoni sentiti fermava i due ragazzi e provvedeva alla loro identificazione.

I ragazzi, in base a quanto risulta dalla relazione di servizio degli agenti della Polizia di Stato, si presentavano quindi spontaneamente presso l'Ufficio Mobile dei Vigili Urbani dove dichiaravano anche alla presenza dei Vigili di essere stati loro i responsabili dell'inversione repentina di marcia che aveva provocato il sinistro confessando sia la propria manovra sia la fuga.

Tutti gli atti inerenti l'accaduto venivano redatti dai Vigili Urbani del XVI gruppo.

I vigili Urbani del XVI gruppo della Polizia Municipale di Roma giungevano sul luogo dell'incidente dopo oltre due ore, sul verbale risulta che interveniva Scascitelli Selene quale istruttore della Polizia Municipale per i rilievi planimetrici.

E' opportuno rilevare che la persona offesa per la tutela del suo diritto alla verità ed alla giustizia si è vista costretta a denunciare sporgendo querela il 3 luglio 2006 presso la Polizia di Stato di Via Magnasco n. 60 che i rilievi planimetrici redatti dai Vigili Urbani ed allegati al verbale di cui nello stesso si fa espressa menzione a pagina 2 " "quale risulta dai rilievi planimetrici all'uopo effettuati" non sono stati mai offerti in comunicazione in allegato né acquisiti dalla Procura della Repubblica nonostante, appunto, nella relazione protocollo n. 17/20006/I se ne faccia menzione. Anche il Pm faceva reiterate richieste di acquisizione di tali rilievi.

Inoltre nella relazione di servizio del Corpo della Polizia Municipale gli agenti verbalizzanti sottolineavano che "via Portuense è una strada a doppio senso di marcia, regolata da segnaletica orizzontale di linea longitudinale continua....al suolo, asciutto non vi erano tracce visibili di frenata interessanti i pneumatici dei veicoli coinvolti..." ed ancora "...il ciclomotore (Levis) il cui conducente da Clivio Portuense, iniziava ad immettersi in Via Portuense svoltando a sinistra. Durante la fase di scarto sulla sinistra effettuata dal conducente del ciclomotore (Ambrosetti), sopraggiungeva il motociclo il cui conducente (Genovese), avente la stessa direttrice di marcia del ciclomotore (Ambrosetti), non riusciva ad evitare l'urto con questo ciclomotore. Perdeva il controllo del motociclo tanto da invadere la corsia opposta di marcia.

In data 2 febbraio 2006 Spizzichino Michele veniva sentito a sommarie informazioni che confermava quanto aveva già dichiarato e testimoniava che l'incidente si era verificato a causa dell'"uscire" del motorino condotto dal Levis sulla via Portuense che aveva creato la turbativa del traffico sulla via Portuense.

Il Pm Thomas non ha effettuato sopralluogo e senza nominare un ctu, avendo acquisito perizie di parte tra cui la perizia del Geom. Dante Taglione nonché dell'Ing. Cuomo in data 27 aprile 2006 concluse le indagini formulando il capo di imputazione e richiedendo il rinvio a giudizio del Levis Claudio.

Il Gup Capoccetti alla udienza preliminare dispose un sopralluogo con le parti e aver interrogato l'imputato ed aver con molta attenzione verificato tutta la documentazione inserita nel fascicolo è costretto a rimettere gli atti al Pm affinchè riformulasse il capo di imputazione. Il Pm Thomas dopo circa un anno e mezzo dall'incidente ha nominato il Dott. Frezza che in data 5.10.2007 ha consegnato la consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente con estrema chiarezza attribuisce la esclusiva responsabilità dell'incidente stradale alla repentina manovra del Levis che non attenendosi alle norme del codice della strada non aveva dato la precedenza ai veicoli in quel momento in transito su Via Portuense. Inoltre, pur se non determinante per il diritto di precedenza stabilisce che nel punto in cui è avvenuta l'inversione di marcia il giorno del sinistro vi era sulla carreggiata la linea continua di mezzeria quale segnaletica orizzontale (fra i documenti in possesso del PM è sta fornuita fotogrammetria del posto da cui si evince che all'altezza del civico 6 dello slargo del clico portuense vi è linea continua. Inoltre il consulente rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal consulente della parte offesa riafferma che nel punto in cui è

avvenuta la svolta effettuata dal Levis tale manovra non era consentita in quanto vi era linea continua, che il Levis doveva dare precedenza ai veicoli provenienti da Via Portuense e che secondo l'art. 145 del codice della strada la precedenza doveva essere concessa ai veicoli provenienti alla sinistra ed alla destra del Levis.

Il consulente continua nella risposta ai quesiti afferma che il Levis nel momento in cui è avvenuto l'urto della Yamaha del Genovese con gli ostacoli fissi (biciclette) lo stesso non poteva aver percorso più di 15 – 20 metri; in pratica smentisce quanto affermato dai minorenni che all'altezza degli archi, circa 120 metri, avevano sentito un "minicicciolo". Da ultimo il consulente afferma che senza la manovra del levis il sinistro non si sarebbe verificato e che se non ci fossero state le biciclette esposte sulla carreggiata nonché la BMW dello stesso proprietario delle biciclette, il Genovese avrebbe avuto spazio libero per fermarsi.

Alla consulenza tecnica partecipò attivamente il Ct della persona offesa Ing. Cuomo che redasse sia una consulenza tecnica sia una relazione di nota critica alla ctu per quanto riguardava la velocità della moto

Il Dott. Ing. Cuomo evidenziava nel proprio elaborato peritale che dal verbale si evinceva anche un altro elemento importante ai fini dell'individuazione delle responsabilità, ovvero che sulla carreggiata non vi erano residui gommosi derivanti da frenate sulla pavimentazione stradale e che il Genovese a causa dell'urto cercava di governare la moto in emergenza .. tanto da percorrere suo malgrado e non per sua colpa la corsia opposta di marcia, di qui la considerazione che lo stesso, prima dell'urto, si trovava regolarmente all'interno della propria corsia e a velocità moderata consentita nel limite di 50 km/h.

Il fascicolo trasmesso dal Pm Thomas per il giudizio era completo pertanto di verbale dei vigili, relazione della Polizia di Stato, verbale di sommarie informazioni del teste Spizzichino, dichiarazioni dell'Ambrosetti, aerofotogrammetria, perizia del Ct del Pm Ing. Frezza, tutte documentazioni che in modo inequivocabile confermavano la dinamica e la responsabilità dell'incidente.

Il 17 marzo 2009 è stata fissata la nuova udienza preliminare per il rinvio a giudizio per omicidio colposo del Levis, nonché per il reato di omissione di soccorso da parte dei due ex minorenni.

Il capo di imputazione è stato così formulato:

" per il Levis del delitto p.p. dall'art. 589 c.p. perché, per colpa, alla guida di un ciclomotore SH con a bordo Perrini Tancredi provenendo da Via Clivio portuense

svoltava illegittimamente a sinistra su Via Portuense, nonostante la presenza dell'inizio di una linea di mezzeria continua (proseguimento di una linea tratteggiata) con manovra repentina in rapporto al flusso di traffico in quel momento presente, senza dare la precedenza rispettivamente ai veicoli che provenivano rispettivamente alla sua sinistra, nonché dalla sua mano destra; così facendo costringeva il ciclomotore guidato da Ambrosetti Andrea ad allargarsi alla sua sinistra al fine di evitare l'impatto, di tal modo che , per tale improvvisa ed azzardata manovra, il ciclomotore guidato dal predetto Ambrosetti era tamponato dal motociclo Yamaha RNO tg AF23735 condotto da Giuseppe Genovese che a forte velocità si accingeva al sorpasso del precitato ciclomotore e che, a seguito dell'urto, riportava gravi ferite le quali, nella stessa giornata, lo conducevano alla morte nell'ospedale San Camillo ove era stato ricoverato.

Per Levis e Perrini art. 589 del codice della strada perché dopo aver provocato l'incidente stradale in cui veniva coinvolto il motociclista Giuseppe genovese si allontanavano a bordo del ciclomotore, senza soccorrere il predetto infortunato (RM 25.1.2006).

E' importante evidenziare che nei procedimenti penali nei confronti di minorenni il Codice di Procedura non consente la costituzione di parte Civile da parte delle Vittime. Pertanto all'udienza preliminare l'avvocato e il Genovese non avevano, senza pari dignità sociale processuale ed in violazione dei principi costituzionali di un giusto processo, alcuna possibilità di intervento in violazione del principio di eguaglianza e del diritto soggettivo alla giustizia. Essenziale pertanto doveva essere la presenza del PM Thomas alla udienza preliminare quale incaricato nel sostenere l'accusa per garantire non solo lo Stato ma anche le vittime del reato. Il PM Roberto Thomas non si è presentato in udienza ed è stato sostituito da un PM che ha esordito asserendo che questi incidenti possono capitare a tutti e che anche a lui era capitato giustificando l'inosservanza del diritto di precedenza sancito dal codice della strada che ha fatto perdere la vita ad uno splendido e promettente ragazzo di 22 anni. Di seguito ha dato prova di non aver avuto il tempo di leggersi il copioso fascicolo e pertanto rinunciando di fatto al ruolo dell'accusa non rappresentando con espressa menzione gli incontrovertibili elementi di prova testimoniale e di verifica tecnica d'ufficio svolti tutti a sfavore degli imputati. Tutto questo alla presenza del padre del giovane Giuseppe e del sottoscritto difensore che era costretto dal rito a restare muto. Il Genovese quindi ha dovuto assistere nuovamente alla difesa autonoma dei due minorenni che ritrattando quanto confessato alla Polizia Stradale ed i Vigili hanno affermato di non essersi neanche accorti del sopraggiungere della moto condotta dal Genovese e di aver udito solo uno scoppio di un petardo in lontananza. Gli avvocati difensori, forti dell'assenza del PM Thomas titolare alla udienza, e senza che il Giudice facesse alcuna domanda hanno affermato che il Levis poteva effettuare l'inversione ad U in quanto non vi era alcun divieto ma che addirittura provenendo da destra aveva la precedenza. In pratica è come se un automobilista si fermasse in una piazzola sull'autostrada, ed al rientro i veicoli in transito nelle corsie di marcia dovessero fermarsi per dare precedenza. Il Giudice incredibilmente ha emesso così una sentenza a favore dei due minorenni per non luogo a procedere per l'omicidio e non luogo a procedere per la omissione di soccorso perché il fatto non costituisce reato.

Incredibilmente, sia l'accusa che il Giudice pur avendo un copioso fascicolo con relazioni della Polizia Stradale, testimonianze oculari, relazioni del CTU non ritengono di procedere con un dibattimento su di un procedimento per la morte di un giovane. Ma vi è di più, alla fine dell'udienza il Giudice ha cacciato dall'aula il Genovese perché si era permesso di soffermarsi a parlare con il PM asserendo che doveva uscire dall'aula con procedere non a passo lento ma a passo svelto.

In conclusione sulla base dei dati oggettivi sopra riportati, delle testimonianze raccolte, delle relazioni di servizio degli agenti intervenuti e delle considerazioni di natura tecnica, risulta del tutto evidente ed incontrovertibile la responsabilità del Levis nel decesso del povero Giuseppe in quanto se la manovra fosse avvenuta in ossequio alle norme di buon comportamento e di rispetto di quanto prescritto dal Codice della Strada, sicuramente il sinistro non sarebbe mai avvenuto ma le motivazioni della sentenza che ha dichiarato non luogo a procedere è in antinomia con le conclusioni delle indagini e con la verità dei fatti. Per dovere di giustizia ed al fine di una agevole redazione dei motivi di appello qui di seguito riportiamo gli stralci di verbali, dichiarazioni e relazione ctu, tutti atti depositati nel fascicolo all'attenzione del Giudice.

- 1. I vigili del XVI Municipio competenti per territorio, sono intervenuti circa dopo due ore e mezza sul luogo dell'incidente (vedi relazione incidente stradale polizia municipale del 25/01/2006):
- 2. Gli stessi Vigili pur citando i rilievi fotoplanimetrici non li hanno mai allegati, nonostante le sollecitazioni da parte dell'avvocato della persona offesa e del Pm;
- 3. I Vigili hanno elevato contravvenzioni al ciclomotore Honda Sh del Levis in quanto sprovvisto del dispositivo retrovisore, (art.71/13 decreto legislativo 285/92) nonché pur essendo minore di 18 anni conduceva ciclomotore trasportando altre persone (art.170/2 decreto legislativo 285/92). I Vigili non hanno elevato alcuna multa circa la più grave infrazione:mancato diritto di precedenza che ha innescato l'incidente (come da fotogrammetria buona parte del Clivo è presente la linea continua pertanto se la svolta è stata effettuata in quel punto dove essere elevata anche il divieto di inversione), tutto ciò nonostante la relazione puntuale ed immediata della Polizia Stradale e le testimonianze di Spizzichino (conducente del furgone Ducato) e di Ambrosetti (conducente del ciclomotore coinvolto nell'incidente) assunte anche dalla Polizia;
- 4. I vigili urbani non hanno mai cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Le loro relazioni infatti, o contengono imperdonabili e assurdi errori o cercano di ricostruire facendo proprie le evidenti e sconvolgenti versioni difensive fornite dal Levis e dal Perrini. Infatti pur avendo a disposizione le dichiarazioni dell'Ambrosetti che nella relazione del 25 gennaio testualmente riporta:
 - " percorrevo Via Portuense proveniente da piazzale Portuense con direzione largo Toia, quando all'altezza del civico 6 un ciclomotore sh Honda di colore grigio sbucando all'improvviso si bloccava al centro della strada, io lo sfilavo lasciandolo alla mia destra, quando mi sentivo urtato al posteriore lato sinistro da una moto proveniente da dietro"

Spizzichino il conducente del Ducato, dichiarazione rilasciata il 2 febbraio del 2006 dichiara:

- "alla guida del mio autocarro Fiat Ducato percorrevo Via Portuense proveniente da Piazzale della Radio e diretto verso il centro, verso gli archi di Porta Portese. Ero arrivato in quel tratto della Via Portuense dove si trovano tutti i giornì della settimana i negozi di biciclette e autoricambi quando ho notato che, sulla corsia di marcia opposta alla mia, la circolazione si era fermata. In particolare ricordo che, più o meno dal punto in cui sulla Via Portuense si apre come un piccolo slargo, parlo della corsia di marcia opposta a quella da me percorsa, quella che dagli archi porta a Viale Marconi, vi era un motorino che si immetteva su Via Portuense e, anziché girare a destra come avrebbe dovuto, impegnava la carreggiata per svoltare verso la sua sinistra. Nel momento in cui ho visto questo motorino" uscire" sulla Via Portuense ho visto una macchina fermarsi e, a fianco a questa, un altro ciclomotore che frenava e si allargava sulla sua sinistra per evitare il primo ciclomotore. Subito dopo ho visto una motocicletta sopraggiungere ed urtare il ciclomotore che si era allargato per evitare quello impegnato nella manovra...".

Ma soprattutto la relazione della Polizia Stradale del Commissariato San Paolo che transitava al momento dell'incidente che così riporta:

- "il sinistro era riconducibile alla manovra repentina di inversione di marcia effettuata dal conducente dello scooter sopracitato, in presenza di segnaletica:linea continua...e ancora "alle ore 17.00 circa, sul posto sopraggiungevano due ragazzi che, con fare agitato, ponevano agli scriventi domande sullo stato di salute del ragazzo rimasto ferito, su come fosse accaduto e se avessimo indizi su chi fosse responsabile. A quel punto, insospettito, l'assistente Coccia Stefano seguiva a distanza i due che allontanatisi di circa

400 metri a piedi, recuperavano un ciclomotore Honda Sh 50, di colore grigio mancante di parafango anteriore e di luce posteriore verniciata di colore grigio. Pertanto, venivano fermati ed identificati come Perrini Tancredi.....e Levis Claudio.... I due spontaneamente si portavano presso l'ufficio mobile dei Vigili Urbani dove, anche in presenza dei Vigili, dichiaravano oralmente di essere loro i responsabili dell'inversione repentina di marcia che aveva provocato il sinistro. I vigili della Eco 160 contattavo telefonicamente i genitori dei due ragazzi per l'affidamento del minore e procedevano al sequestro del ciclomotore. Tutti gli atti inerenti l'accaduto venivano redatti dai Vigili Urbani del XVI gruppo."

E in merito all'omissione di soccorso, i due ragazzi continuando a ritrattare la confessione si permettono di affermare che, non si erano accorti dell'incidente e di aver scambiato il rumore di un petardo, quando erano ormai giunti agli archi di Piazzale Portuense (stiamo parlando del 25 gennaio ore 14).

Ed ancora i due ex minorenni hanno il coraggio di rispondere ad una domanda del Giudice Dott. Capoccetti: "perché quando siete tornati sul posto avete lasciato il ciclomotore fuori dagli archi?" I due rispondono: "siamo tornati per prendere un pezzo di ricambio e avevamo finito la benzina".

I Vigili nella stessa relazione del 26 in merito al motoveicolo del Genovese riportano:

- " quest'ultimo veicolo, dopo aver urtato il ciclomotore, usciva di controllo e finiva la sua corsa circa 20 metri dopo l'intersezione fra Clivo Portuense e Via Portuense, sul lato della carreggiata opposta al suo senso di marcia contro un autovettura Bmw targata AS416MG di proprietà della Porta Portese 2000 e per essa Signor Pallocca Bruno nato a Roma l'8/6/39 (guarda caso non sanno solo il numero di targa ma la società e il proprietario dimenticandosi di dire che la società era in liquidazione) e contro delle biciclette esposte per la vendita in loco sempre di proprietà della succitata società Porta Portese 2000".

I vigili non si preoccupano di ricostruire la vera dinamica e quindi constatare che la Yamaha del Genovese è andata prima contro le biciclette e poi contro la Bmw. Ricostruzione che poteva avvenire anche solamente per logica considerando che sulla carreggiata prima vi erano le biciclette e poi l'auto, non si comprende infatti come una moto possa attraversare la Bmw e poi andare contro le bici.

Non risulta nemmeno che i vigili abbiano elevato le obbligatorie multe al Pallocca per esposizione delle bici sulla carreggiata senza alcuna autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico come da documentazione richiesta e rilasciata dal Comune in data 10 maggio 2006 ovviamente tutto questo per permettere all'abusivo totale Pallocca di richiedere persino i danni a GIUSEPPE delle bici e dell'auto.

- 5. In merito alla possibilità di sosta per le auto su Via Portuense ai numeri civici 21/27, su specifica richiesta in data 15/05/2006 la Polizia Municipale risponde:
 - " con riferimento alla domanda in oggetto in merito alla segnaletica in vigore in data 25 gennaio 2006 in Via Portuense nel tratto compreso tra i numeri civici 21-27, si rappresenta che, effettuati i controlli in archivio e successivo sopralluogo non vi è alcuna segnaletica verticale di divieto di sosta o linea di margine, è presente invece linea di mezzeria."

In data 24/05/2006 è stata rimossa un autovettura parcheggiata in Via Portuense 23 come da verbale di rimozione n.632929, la cui multa non è mai stata recapitata al proprietario.

6. Alla prima udienza preliminare 7 marzo 2007 il GUP Dott. Massimo Capoccetti è costretto a rinviare l'udienza al 14 aprile 2007 in quanto i Vigili del XVI Gruppo della Polizia Municipale, pur sollecitati non hanno ancora trasmesso la planimetria del luogo dell'incidente avvenuto il 25 gennaio 2006;

7. In data 3 marzo 2007 Thomas pm del tribunale dei minori richiede al Comando della Polizia Municipale del XVI Municipio "....un'accertamento tecnico in ordine alla presenza o meno di segnaletica orizzontale o verticale per i veicoli che provenissero dal Clivo Portuense per immettersi in Via Portuense ". La risposta della Polizia Municipale è la seguente: "...giunti sul posto constatavamo che non vi è segnaletica né orizzontale, né verticale su entrambi gli sbocchi su Via Portuense".

Come facilmente si può constatare (stiamo parlando di un indagine per omicidio) non vi è alcuna risposta in merito alle norme del Codice della Strada circa la possibilità di effettuare una svolta a sinistra, ma in modo a dir poco superficiale viene segnalato soltanto che non vi è alcuna segnaletica. Esattamente sopra scritto al punto 5) non si da' alcuna risposta nel merito del quesito, l'assenza dei cartelli infatti potrebbe essere dovuta all'asportazione di qualche malagurauto intenzionato. Tutto ciò offre la possibilità ai difensori del Levis di scrivere nell'istanza del 12 marzo 2007 "...erroneamente nel rilievo grafico effettuato dai Vigili urbani era stata riportata continuità nella linea mediana che divide la strada all'incrocio ove è avvenuto l'incidente, in realtà in quel tratto la linea mediana è tratteggiata e non esiste alcun divieto di svolta a sinistra. "

Il Pm Thomas stranamente, nonostante la documentazione depositata dall'avvocato del Genovese formula una nuova istanza al Comando Polizia Municipale XVI Municipio "...si richiede altresì di verificare se il rilievo grafico del sinistro, per quanto riguarda la segnaletica e la linea mediana del luogo dell'incidente è errato, e nel caso farlo correggere."

Da fotogrammetria reale del luogo si evince con estrema chiarezza che il Clivo Portuense nella parte centrale è sempre pieno di veicoli posteggiati e lo spazio lasciato per l'immissione su Via Portuense vi è linea di mezzeria continua.

Ma è qui che si compie un fortuito "capolavoro", come per incanto infatti, se si ha modo di effettuare un sopralluogo in quel punto, (dove sulla fotogrammetria vi è la linea di mezzeria continua), è stato fatto dopo l'incidente un rattoppo di asfalto, guarda caso dando l'impressione che la linea continua sia diventata tratteggiata.

8. Mario Genovese il papà del ragazzo ha presentato in data 3 luglio 2006 denuncia/querela per segnalare le incredibili anomalie e mancanze dei vigili nonché le irregolarità del Pallocca nell'esposizione per la vendita di bici senza autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico.

Successivamente denuncia/querela contro i minorenni Levis/Perrini che hanno innescato l'incidente per omissione di soccorso.

In data 3/5/2007 ha presentato denuncia/querela contro Bruno Pallocca per omicidio colposo.

Il Genovese pur avendo partecipato a trasmissioni televisive "Cominciamo Bene" "Festa Italiana" sulla Rai, aver rilasciato interviste per articoli su Messaggero e Famiglia Cristiana, aver creato un blog collegato al sito dell'amato figlio GIUSEPPE e all'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada nel quale si descriveva l'incredibile storia d'ingiustizia. Blog molto frequentato, aver inviato personalmente o aver avuto notizie di persone che avuto conoscenza del tragico evento hanno sollecitato anche quotidianamente l'allora giunta Veltroni ad intervenire. A distanza di tre anni e due mesi dopo ancora infinite sollecitazioni grazie alla solidarietà di alcuni consiglieri della nuova Giunta Alemanno è riuscito a far rimuovere le bici esposte sulla carreggiata che, avrebbero potuto nuovamente causare vittime.

Anche se solo dopo pochi giorni dalla rimozione il Pallocca nuovamente continua ad esporre sulla carreggiata alcune biciclette.

In data 20 febbraio 2009 finalmente il Pubblico Ministero Dottoressa Cocomello ha richiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo (art.589cp).

- 9. Il Gup del Tribunale dei Minori Dott. Capoccetti che aveva perfettamente compreso la dinamica e la situazione di quanto avvenuto e che prima delle udienze aveva disposto un sopralluogo con le parti ed i tecnici, si è visto costretto a rimettere il fascicolo al PM Thomas in quanto, quest'ultimo, aveva non correttamente formulato il capo d'imputazione.
- 10. Il Pm Thomas dopo innumerevoli istanze perizic presentate dagli avvocati e periti del Genovese dopo oltre un anno e mezzo con la restituzione del fascicolo finalmente nomina un CTU.

Viene nominato il Dott. Frezza in qualità di Ctu che in data 5 ottobre 2007 consegna consulenza tecnica d'ufficio nella quale vengono fornite le seguenti conclusioni:

"da quanto precede è evidente che il Levis prima di fare la manovra d'inversione di marcia doveva accertarsi se pervenissero veicoli da sinistra o da destra e che la linea di mezzeria permettesse tale manovra...ma indipendentemente da ciò ammesso e non concesso che la manovra fosse stata posta in atto sulla vicinissima striscia discontinua il Levis avrebbe dovuto comunque dare la precedenza ai veicoli che provenivano da sinistra e da destra e quindi desistere dal muoversi verso il centro della strada.."

Inoltre il CTU risponde ad alcuni quesiti della difesa.

Primo quesito: voglia il CTU verificare se, secondo le norme del Codice della Strada, in funzione della segnaletica orizzontale e verticale, in esatta corrispondenza del civico 6 di Clivo Portuense ove avvenuta la svolta effettuata dal Levis in direzione Piazzale Portuense, tale manovra sia consentita.

Risposta al primo quesito: "la svolta effettuata dal Levis così come è posta dalla planimetria allegata non era consentita da circa tre metri";

Secondo quesito: voglia il Ctu verificare se, nell'effettuare la manovra di svolta, il Levis si sia comportato in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e per gli altri utenti della strada ed in modo che fosse salvaguardata la sicurezza stradale, nel rispetto del principio informatore della circolazione (art.140).

Risposta secondo quesito: "nell'effettuare la svolta il Levis non ha dato la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra, costringendo una vettura a fermarsi ed al ciclomotore che gli era a fianco ad allargarsi a sinistra."

Terzo quesito: voglia il CTU verificare relativamente ai flussi veicolari di cui è causa, quali fossero i diritti di precedenza in corrispondenza del luogo ove è avvenuto il sinistro (art.145).

Risposta al terzo quesito: "secondo l' articolo 145 la precedenza doveva essere concessa ai veicoli provenienti alla sinistra e alla destra del Levis.".

Quarto quesito: voglia il CTU verificare nel rispetto delle testimonianze raccolte dalla forze dell'ordine se vi sono delle incogruenze a livello spazio-temporale tra le dichiarazioni rilasciate dal Levis e dal suo compagno e gli spazi percorsi dai veicoli di cui è causa, ovvero se è possibili che gli stessi ragazzi, a bordo del ciclomotore, potessero trovarsi in corrispondenza degli archi in direzione di Piazzale Portuense (come dagli stessi dichiarato) nel momento in cui avveniva l'urto del motociclo del Genovese contro gli ostacoli fissi a margine della carreggiata.

Risposta al quarto quesito: "nel momento in cui avveniva l'urto della Yamaha contro gli ostacoli fissi il Levis poteva trovarsi alla distanza di circa 15-20 metri dall'inizio del punto dal quale è partita la manovra di svolta a sinistra." (cfr punto 8. cosa hanno dichiarato i due ex minorenni);

Quinto quesito: voglia il CTU verificare se in assenza della manovra di svolta del Levis il sinistro, con conseguente decesso del genovese, si sarebbe comunque verificato.

Risposta al quinto quesito: "in assenza di manovra di svolta del Levis il sinistro non si sarebbe verificato".

Il CTU inoltre riporta "non è escluso però che se le biciclette non avessero occupato parte della carreggiata utile, il Genovese aveva maggior spazio libero per poter iniziare una frenatura efficace e sarebbe potuto giungere all'urto con la bmw a velocità più ridotta.

Da quanto sopra riportato è chiarissimo l'individuazione delle responsabilità del Levis che ha innescato l'incidente senza dare precedenza scappando e senza prestare soccorso; ma altrettanto chiaro la responsabilità del Pallocca relativamente all'esposizione senza autorizzazione delle biciclette sulla carreggiata.

Lo stesso CTU nella relazione ipotizza una velocità della moto del Genovese superiore a quella consentita nei centri urbani (50 Km orari). La velocità calcolata dal CTU presuppone che il Genovese abbia iniziato la frenata prima dell'urto con le biciclette e quindi basata sulla distanza dalla fine dell'urto, ma lo stesso CTU nella relazione riporta "tale velocità presuppone però che prima dell'urto con le biciclette la moto abbia iniziato la frenatura, che invece non emerge dagli atti. Dalla dinamica dell'incidente infatti si evince che il Genovese abbia cercato di governare il mezzo (senza quindi effettuare inchiodate), evitando prima l'urto con il motorino del Levis e dell'Ambrosetti, poi il Ducato dello Spizzichino ed infine le bici.

12. Il 17 marzo 2009 è stata fissata la nuova udienza preliminare per il rinvio a giudizio per omicidio colposo del Levis, nonché per il reato di omissione di soccorso da parte dei due ex minorenni.

La difesa della persona offesa pertanto ritiene ed espone che in base, alla valutazione dei fatti concreti, alla dinamica del sinistro, alle testimonianze assunte si doveva pervenire al rinvio a giudizio per la verifica dibattimentale della responsabilità penale dei due imputati anche in virtù della personalità dei minori che consapevoli delle conseguenze ai congiunti non hanno mai posto in essere neanche un gesto umano di solidarietà con i due genitori superstiti neanche tramite i loro genitori.

Manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.e c.p.p.)

E invero considerato quanto verrà appresso estrinsecato l'apparato argomentativo posto dal Giudice De Biase quale fondamento della decisione di non luogo a procedere in oggetto manifesta, ad avviso delle persone offese, talune evidenti contraddizioni con gli elementi delle indagini chiaramente risultanti con il testo del provvedimento.

In motivazione, peraltro ottenuta in copia solo dopo vari accessi e grande insistenza con il personale di cancelleria che si opponeva al rilascio asserendo che la persona offesa non aveva diritto a conoscere le motivazioni della sentenza e costringendo il sottoscritto difensore ad una insistenza a cui non è abituato chiedendo di rispettare i diritti processuali di difesa, seppur compressi e limitati, si legge che "i profili di colpa evidenziati nella imputazione non hanno trovato un attendibile riscontro ma in qualche caso sono stati oggettivamente smentiti d altri elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari (donde altresì l'insussistenza dei presupposti per la verifica dibattimentale, che,

ad avviso del collegio, non potrebbero apportare alcuna modifica del quadro acquisito alla odierna udienza, data la già rimarcata copiosità ed esaustività di quanto assunto durante le predette indagini) Passando al vaglio elle singole contestazioni al Levis per dar luogo alla delineata ipotesi di omicidio colposo a suo carico, la prima delle imprudenze registrate non è in alcun modo ravvisabile, ove si consideri che la manovra di immissione su Via Portuense era consentita dalla segnaletica stradale, secondo la quale il mezzo guidato dall'imputato aveva anzi precedenza rispetto ai veicoli provenienti dalla sua sinistra. E' infatti acclarata l'inesistenza sul luogo di segnali di stop o dell'obbligo di dar precedenza per coloro che, come il Levis,. Provenivano dalla Via Clivo Portuense, così come accertata è, contrariamente a quanto in primo tempo rilevato dagli operanti, la presenza della linea tratteggiata di fronte alla suindicata via (vi è in atti foto ed informativa del corpo di Polizia Municipale corredata da grafico con l'esatta descrizione della segnaletica) Viene dunque a mancare il fondamento di questa prima contestazione non potendosi affermare che la manovra di svolta a sinistra sia stata "illegittimamente" eseguita dal Levis.

1) In relazione a tale assunto si deve contestare la illogicità del primo motivo del non luogo a procedere deducendo quale motivo di doglianza ai fini della impugnazione che Via Portuense nel punto dove si è verificato l'incidente non è una strade qualunque, una qualunque via, ma una strada principale con diritto di precedenza per chi la percorre; lo slargo del Clivo Portuense nel punto da dove è uscito il Levis consiste poi non in una via ma in un largo molto esteso addirittura dove per prassi comune sostano e parcheggiano più auto e più ciclomotori; Si deve dedurre che il Giudice di fatto in modo illogico disconosce ogni risposta del Ct del Pm sui precisi quesiti in ordine al diritto di precedenza ed alla presenza di una linea continua di mezzeria quale

segnaletica orizzontale.

La motivazione della sentenza di non luogo a procedere poi così continua: "Sotto il secondo aspetto, vale a dire la repentinità della manovra in rapporto al flusso di traffico rilevabile all'atto del sinistro non vi è alcuna prova tecnica o testimoniale suscettibile di dimostrare che il minore abbia

proseguito "di slancio" la sua corsa immettendosi sulla via Portuense ma al contrario, secondo la informativa del corpo di Polizia Municipale che ha ricostruito l'incidente, il mezzo condotto dal minore, il quale sostiene di essersi addirittura fermato, sarebbe avanzato gradualmente prima di impegnare la suddetta via effettuando una manovra che, per le su esposte considerazioni, gli era innegabilmente consentita, circostanza questa ultima che di per sé sola inficia la valenza delle argomentazioni svolte dai ct del pm e della parte lesa, laddove basano la loro tesi rivolta ad affermare la responsabilità del Levis sul divieto della manovra di svolta a sinistra).

Va inoltre aggiunto ad avvalorare il fatto che non sia comprovata la repentinità della manovra che l'autovettura proveniente da sinistra rispetto al senso di marcia del ciclomotore condotto dal Levis si è fermata senza ricorrere ad una brusca frenata (V. sommarie informazioni rese il 2.2.2006 da Spizzichino Michele, il quale in caso contrario, avrebbe certamente fatto riferimento a questa circostanza). "

2) Si deve dedurre e contestare la illogicità di tale assunto che ha dell'incredibile. Infatti il Giudice continua a sostenere contro tutto e contro tutti che il Levis addirittura abbia la precedenza omettendo qualunque attenzione a quanto scritto nella relazione della Polizia di Stato, dai testimoni, ma anche dalla stessa Polizia Municipale!!!!! Ma vi è di più! Dalle sommarie informazioni rese il 2 febbraio da Spizzichino Michele quale conducente del Ducato il Giudice omette o fa come se non esistesse menzionata tutta l'intera ricostruzione della dinamica dell'incidente resa dal testimone oculare che nella sua dichiarazione riporta: "...alla guida del mio autocarro Fiat Ducato percorrevo Via Portuense proveniente da Piazzale della Radio e diretto verso il centro, verso gli archi di Porta Portese. Ero arrivato in quel tratto della Via Portuense dove si trovano tutti i giorni della settimana i negozi di biciclette e autoricambi quando ho notato che, sulla corsia di marcia opposta alla mia, la circolazione si era fermata. In particolare ricordo che, più o meno dal punto in cui sulla Via Portuense si apre come un piccolo slargo, parlo della corsia di marcia opposta a quella da me percorsa, quella che dagli archi porta a Viale Marconi, vi era un motorino che si immetteva su Via Portuense e, anziché girare a destra come avrebbe dovuto, impegnava la

carreggiata per svoltare verso la sua sinistra. Nel momento in cui ho visto questo motorino " uscire" sulla Via Portuense ho visto una macchina fermarsi e, a fianco a questa, un altro ciclomotore che frenava e si allargava sulla sua sinistra per evitare il primo ciclomotore. Subito dopo ho visto una motocicletta sopraggiungere ed urtare il ciclomotore che si era allargato per evitare quello impegnato nella manovra...". In pratica il Giudice omette di considerare la chiara rappresentazione dell'avvenire dell'incidente ma si permette solo di interpretare solo che la parola "fermata" non voglia dire "brusca frenata".

Lo spunto del Giudice per negare il giudizio di responsabilità per l'immissione repentina senza dare precedenza è contraddetto proprio da quanto preso a fondamento. Sarebbe bastato che lo stesso Giudice avesse disposto un semplice sopralluogo in un luogo peraltro vicino al tribunale per verificare il diritto di precedenza.

Il Giudice doveva far poi caso anche al fatto che lo stesso Ambrosetti il 25 gennaio testimoniava asserendo "sbucando all'improvviso" proprio per sottolineare la repentinità della manovra che il Giudice nega in modo illogico e non corrispondente a quanto in realtà avvalorato e testimoniato per la reale ricostruzione dell'incidente.

La sentenza continua..: "di qui , entrando nell'esame del terzo profilo di colpa la valutazione ai fini del rapporto di causalità tra le diverse condotte e l'evento dei comportamenti posti in essere dall'Ambrosetti e dalla vittima.. il primo (vi. Ancora dichiarazione dello Spizzichino si trovava a ridosso della vettura fermatasi allorché il Levis si è immesso sulla via Portuense per cui ha dovuto frenare ed allargarsi sulla sinistra, dimostrando in tal modo che non stava rispettando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva...,"

3) Tale assunto è ingiusto e gravissimo in quanto lo Spizzichino testualmente riporta "nel momento in cui ho visto questo motorino "uscire" sulla via Portuense ho visto una macchina fermarsi e, a fianco di questa, un altro ciclomotore che frenava e si allargava sulla sua sinistra per evitare il primo ciclomotore" .. è chiaro quindi che lo Spizzichino dichiara che il motorino dell'Ambrosetti era a fianco della

autovettura e che era stato costretto ad allargarsi sulla sinistra per evitare il ciclomotore del Levis, non l'autovettura.

Da tale dichiarazione si deduce con estrema chiarezza che Levis è uscito in maniera repentina, che si è portato al centro della carreggiata bloccandovisi costringendo quindi l'autovettura l'Ambrosetti che era a fianco ad allargarsi sulla sinistra per evitare il ciclomotore. Dalla dichiarazione rilasciata ai Vigili dall'Ambrosetti in data 25 gennaio " percorrevo Via Portuense proveniente da piazzale Portuense con direzione largo Toia, quando all'altezza del civico 6 un ciclomotore sh Honda di colore grigio sbucando all'improvviso si bloccava al centro della strada, io lo sfilavo lasciandolo alla mia destra, quando mi sentivo urtato al posteriore lato sinistro da una moto proveniente da dietro". La ricostruzione data dal Giudice è illogica e infondata e fa rimanere basiti, sorpresi e stupiti, smentita non solo dalla testimonianza dell'Ambrosetti che doveva meritare giusta considerazione ma dall'intero risultato delle indagini.

La sentenza continua..: " il secondo, oltre a non osservare il medesimo obbligo stava sopraggiungendo "ad alta velocità " così lo Spizzichino, valutazione che trova riscontro nelle conseguenze dell'impatto tra il veicolo guidato dall'Ambrosetti e la moto condotta dal Genovese e che è stata ammessa anche dai CT della parte lesa e dal Pubblico Ministero che l'ha trafusa nel capo di imputazione."

4) Anche qui il Giudice continua nella sua personale ricostruzione assolutoria senza considerare gli elementi testimoniali a disposizione, infatti lo stesso Ambrosetti nella sua dichiarazione quando dice di essere stato costretto ad allargarsi per evitare il ciclomotore del Levis si è sentito urtato dalla moto Yamaha, addirittura lo Spizzichino nella sua dichiarazione riporta " non sono in grado di dire come sia avvenuto il contatto tra la motocicletta ed il ciclomotore, ho come l'impressione che il motociclista abbia urtato l'altro veicolo con il gomito o con la gamba, "ma non posso dirlo con certezza perché si è trattato di un istante. Da quanto sopra appare evidente che l'imprudenza ed il mancato rispetto delle norme da parte del Levis "sbucando

all'improvviso" ha costretto l'Ambrosetti ad allargarsi con manovra d'emergenza ed il povero Genovese ad essere costretto a sua volta ad allargarsi sulla sinistra per evitare l'Ambrosetti, il tutto nella mezzeria di pertinenza percorsa; infatti lo Spizzichino nella sia dichiarazione afferma che dopo che la motocicletta si sono toccati la motocicletta si è diretta verso il proprio furgone che viaggiava nella corsia opposta.

La sentenza continua: Occorre per completezza soffermarsi su altri tre dati: che si risolve in un elemento a discarico è costituito dal fatto che gli operanti non hanno operato contravvenzione al Levis per quanto descritto nel capo di imputazione, contestandogli unicamente le violazioni concernenti la mancata dotazione sul ciclomotore dello specchietto retrovisore e l'aver trasportato un passeggero sul veicolo stesso, infrazioni che non hanmno minimamente inciso sulla dinamica dell'incidente; il sedcondo che avrebbe altrimenti avuto notevole pregnanza in senso accusatorio è il non esservi stata alcuna collisione tra la moto Yamaha della vittima ed il ciclomotore guidato dal minore; il terzo, da considerarsi ambivalente e quindi non idoneo a comprovare la responsabilità del minore, è rappresentato dall'atteggiamento di quest'ultimo e del Perrini dopo il sinistro, in quanto l'aver chiesto informazioni al riguardo non può assurgersi a riconoscimento di colpa e dignità di prova, V. Dichiarazioni di Catalani Fabrizio il 22.3.2006).

5) La circostanza della mancata contestazione della sanzione amministrativa è del tutto ininfluente e anzi da considerarsi una negligenza ed una grave omissione da parte dei Vigili e non certo può costituire una scusante prova a discapito. Il fatto di ritenere ininfluente sulla dinamica il trasporto di passeggero sul ciclomotore contrasta poi con ogni principio di biomeccanica del sinistro per cui l'aggravio di peso e la scomposizione di due masse da trasportare diverse con peso differente su di un ciclomotore 50 ha oggettivamente rallentato e reso più lenta e pesante la manovra di "uscita", circostanza tra l'altro evidenziata nella perizia del CT del Pm. Per quanto riguarda il mancato contatto tra la moto Yamaha ed il ciclomotore guidato dal levis non vi è chi non veda che se la Yamaha ha urtato il ciclomotore dell'Ambrosetti e si era allargato a sinistra per evitare quello del Levis non si capisce come avrebbe potuto tipo carambola urtare entrambi i ciclomotori.

Il terzo circa l'atteggiamento del Levis e del Perrini che non costituisce ammissione di colpa, dimentica il Giudice che i due poliziotti, pubblici ufficiali, hanno raccolto unitamente ai vigili la confessione del Levis e del Perrini sia di aver causato l'incidente sia di non aver prestato soccorso. Circostanze fra l'altro evidenziate anche nella perizia del CT del Pm.

La sentenza continua: " In definitiva, il contesto desumibile dal materiale probatorio sottoposto al giudizio del collegio induce a ritenere che l'azione compiuta dal Levis sia stata al più l'occasione dell'evento letale e non una concausa che va ricercata in altre direzioni che ovviamente saranno sottoposte alla autorità giudiziaria competente. Il Levis va pertanto prosciolto dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto perché il fatto non sussiste, posta la inidoneità degli elementi acquisiti per sostenere l'accusa in giudizio. Per quel che concerne la rimanente imputazione, va rilevato che essa trova il suo presupposto sulla circostanza esclusa per quanto fino ad ora dedotto, che a provocare l'incidente sia stato il Levis ma, anche a voler prescindere da ciò, deve sottolinearsi che, trattandosi di fattispecie punibile A titolo di dolo, siffatto elemento non è attendibile riscontrabile in relazione alla dinamica dell'incidente e alla impossibilità di dimostrare che essi siano stati consapevoli di quanto accaduto (non va dimenticato che ormai il loro ciclomotore stava allontanandosi in direzione opposta a quella dove, dopo averne perso il controllo, il Genovese ha proseguito con la moto). Ne consegue che anche in questo caso ricorrono le condizioni di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati in ordine al reato loro in concorso ascritto perché il fatto non costituisce reato..

In ordine al mancato rispetto dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza e quindi "dall'impossibilità di dimostrare che essi siano "consapevoli di quanto accaduto" il Giudice dimentica di considerare ancora una volta la confessione dei due ex minorenni anche per questo

capo di imputazione alla Polizia, nonché quanto esplicitato dal Ct del pm che, tecnicamente in base al peso dei due trasportati, alla potenza del ciclomotore, ed al tempo intercorso dalla moto Yamaha fino all'impatto contro le biciclette e la BMW, presumibilmente tale da provocare un tale fragore e rumore non confondibile con lo scoppio di un petardo. dichiara da tecnico che il ciclomotore non avrebbe potuto percorrere più di 15 – 20 metri, da ciò si rileva il doto e la premeditazione ad affermare di aver sentito un petardo ad oltre 120 metri smentendo di fatto la curiosa ricostruzione del pietoso Giudice, contraria quanto dichiarato dai poliziotti verbalizzanti e dai testimoni che hanno asserito circa la immediata fuga dal sinistro dei due imputati non appena resisi conto della portata dell'evento dannoso.

Per tali motivi si intende sottoporre al giudizio del Procuratore Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni gli anzidetti elementi di valutazione in ordine alla sentenza di non luogo a procedere sopra trascritta affinchè, risultando illogica, ingiusta ed infondata in punto di diritto oltre che nella parte motiva voglia Procuratore adito proporre avverso la medesima appello chiedendone la riforma e l'annullamento nel termine di legge.

Mario Giorgio Genovese

Roma, li 23.4.2009

XVV. Gianmarco Césari